

ACCORDO

Tra

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Cap. Soc. Euro 67.378.924 i.v., Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158, Sede e Direzione: Italia 20149 Milano, Via Ignazio Gardella, 2, vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 e facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa Spa, in persona del suo Vicedirettore Generale Danni, Vita e Commerciale dott. Paolo Novati (di seguito "VITTORIA"),

e

UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO, con sede legale in Italia 00198 Roma, Via Savoia 84, codice fiscale 80086270586 qui rappresentata dal dott. Antonio Mandello, nella sua qualità di Presidente (di seguito UNMS)

di seguito congiuntamente anche dette "Parti"

P R E M E S S O C H E

- UNMS è un Ente Morale presente su tutto il territorio che tutela tutti coloro che alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali ed istituzionali, hanno riportato mutilazioni ed infermità in servizio e per causa di servizio militare e civile;
- VITTORIA è società regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa;
- VITTORIA e UNMS sono di comune accordo interessati a sviluppare prestazioni assicurative rispondenti alle esigenze degli Associati;
- VITTORIA ha offerto la possibilità di stipulare polizze assicurative a condizioni tariffarie e contrattuali di favore, secondo quanto riportato nell'allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale della presente Accordo, destinate ai destinatari individuati ai sensi dell'Art. 3;
- UNMS ha valutato le condizioni tariffarie e contrattuali delle polizze assicurative contemplate nell'offerta di VITTORIA, secondo quanto riportato nel suddetto allegato "A" e ha rilevato che le medesime si ispirano a principi di trasparenza e competitività.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

La premessa e l'allegato "A" (Condizioni tecniche) formano parte integrante ed essenziale del presente Accordo (di seguito, anche "Convenzione").

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo regola i diritti e gli obblighi incombenti sulle Parti per l'attività di mera fornitura di informazioni ai potenziali assicurati associati a UNMS su VITTORIA e sulle polizze assicurative da questa offerte e specificamente indicate nell'allegato "A" e alle condizioni di favore ivi indicate.

In virtù del presente Accordo gli associati UNMS ed i loro familiari conviventi, recandosi presso un qualunque punto vendita di VITTORIA potranno stipulare le polizze assicurative alle condizioni tariffarie e contrattuali descritte nell'allegato "A".

Art. 3 - DESTINATARI DELL'ACCORDO

L'Accordo si applica esclusivamente:

- ✓ ai Soci UNMS, intendendo come tali coloro che all'atto dell'Associazione hanno consegnato una fotocopia del verbale della C.M.O. (Commissione Medica Ospedaliera) o copia decreto di pensione privilegiata o di equo indennizzo;
- ✓ i familiari conviventi dei Soci UNMS;



- ✓ i Soci Simpatizzanti UNMS, intendendo come tali coloro che hanno dimostrato interesse per i problemi della categoria, condividendone attività ed iniziative e che per tale motivo sono ammessi dalle singole sezioni provinciali.

Gli aventi diritto che intendono fruire della presente Convenzione, all'atto della stipula dei singoli contratti assicurativi saranno tenuti ad esibire idonea documentazione necessaria (l'identificazione della quale sarà condivisa con UNMS) e atta a comprovare l'appartenenza alla categoria per l'annualità di decorrenza del contratto.

La presente Convenzione tuttavia non obbliga l'avente diritto ad assicurarsi con VITTORIA.

Resta inteso che, in caso di rinnovo del contratto a favore di soggetto che non abbia più i requisiti richiesti o, comunque, in ogni caso di applicazione non dovuta delle agevolazioni stesse, il contratto andrà perfezionato secondo la tariffa VITTORIA in vigore in quel momento.

Art. 4 - IMPEGNI DELLA VITTORIA

VITTORIA si impegna a fornire alla propria rete di vendita la più ampia informativa, notizie e consigli per facilitare la diffusione del presente Accordo.

VITTORIA conferma la propria disponibilità a collaborare con UNMS per lo studio eventuale di prodotti assicurativi dedicati alle specifiche esigenze dei destinatari della Convenzione.

Art. 5 - IMPEGNI DI UNMS

UNMS riconosce in VITTORIA la propria Compagnia di riferimento in campo assicurativo e si impegna a fornire ai propri associati, nonché agli ulteriori destinatari della Convenzione, presso le proprie strutture centrali e periferiche, in accordo con VITTORIA, il nome e le diverse tipologie di polizze e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia, restando inteso che la stessa non intraprenderà ulteriori iniziative di assistenza nella conclusione dei contratti assicurativi, ivi inclusa qualsiasi attività si possa tradurre nel fornire informazioni di dettaglio e personalizzate.

UNMS si impegna ad utilizzare in via sistematica i propri mezzi ordinari di informazione e propaganda (opuscoli, stampa periodica, sito internet, mailing list, convegni, incentivazioni, etc.) per accreditare presso le proprie sedi periferiche VITTORIA, quale Compagnia di riferimento prescelta per soddisfare le più ampie esigenze assicurative dei destinatari della Convenzione.

Tale attività non è riconducibile alla fattispecie di distribuzione assicurativa di cui all'art. 106 del D. Lgs. 209/2005 (di seguito anche Codice delle Assicurazioni private) e dei rispettivi regolamenti ISVAP/IVASS di attuazione.

Art. 6 - IMPEGNI RECIPROCI

Le Parti si impegnano al rispetto delle condizioni ivi indicate.

Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e debitamente sottoscritte dalle Parti.

Art. 7 - TARIFFE E CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni tariffarie e gli sconti riservati ai beneficiari della convenzione, di cui all'allegato A, potranno essere modificati unilateralmente in funzione di variazioni degli andamenti tecnici, degli elementi e dei parametri, utilizzati per la determinazione delle tariffe, solo al termine di ogni anno (con effetto a partire dal 31.12.2020) con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto al 31 dicembre di ciascun anno tramite invio di raccomandata A/R o PEC (di seguito Comunicazione). Decorsi 30 giorni dalla ricezione della Comunicazione, in mancanza di riscontro, le modifiche si intenderanno tacitamente accettate. In caso contrario, UNMS dovrà comunicare la mancata accettazione delle modifiche nel medesimo termine di 30 giorni dalla ricezione della Comunicazione. In tal caso è facoltà di UNMS di recedere dall'Accordo con preavviso di 60 giorni dal momento della ricezione di apposita raccomandata a/r o PEC. Il recesso non influirà sull'efficacia e continuità dei contratti d'assicurazione in corso che dovranno, se del caso, essere disdetti secondo i termini e le modalità previste dai contratti stessi.

Art. 8 - RISERVATEZZA, PRIVACY E NORME GENERALI

Ciascuna parte riconosce il carattere confidenziale e riservato di qualsiasi informazione comunicatagli dall'altra Parte in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegna:



- a) a non divulgare e/o non comunicare a terzi, né in tutto, né in parte, né in forma scritta, orale, grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte senza il suo preventivo consenso scritto;
- b) a non utilizzare, né in tutto né in parte, qualsiasi informazione trasmessagli dall'altra Parte per fini diversi dall'esecuzione del presente Accordo.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni che i) sono o diventano di pubblico dominio per cause non imputabili alle Parti, ii) erano già in possesso di una delle Parti prima che fossero comunicate dall'altra, iii) sono legittimamente fornite ad una Parte da terzi senza obblighi di riservatezza, iv) sono indipendentemente sviluppate o acquisite da una delle Parti.

Le Parti si danno atto che, laddove sia necessario trattare dati personali per dar seguito alla Convenzione, esse si qualificano rispettivamente Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24, Reg. Ue 2016/679 (in seguito, anche "GDPR") e si impegnano al rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR, del D.lgs. 196/2003 e di ogni ulteriore legge, regolamento o provvedimento del Garante Privacy applicabile. In particolare, ciascuna Parte si impegna a consegnare agli interessati le rispettive informative privacy ai sensi degli artt. 13 e 14, GDPR, ad acquisire i consensi al trattamento, ove necessari, e a collaborare tra loro in caso di ricevimento di richieste di esercizio dei diritti degli interessati.

La presente Convenzione costituisce l'unico accordo tra le Parti, annulla e sostituisce qualsiasi eventuale altro accordo verbale o scritto intervenuto con oggetto equivalente.

Nessuna Parte potrà cedere o comunque trasferire a terzi il presente Accordo, la sua esecuzione o i diritti da esso derivati, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Qualora una Parte non eserciti uno o più diritti ad essa spettanti in base al presente Accordo ovvero tolleri eventuali inadempimenti al medesimo, tale comportamento non potrà essere in alcun caso considerato quale rinuncia a detti diritti o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti.

Se una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente Accordo fosse dichiarata invalida o non applicabile, tale disposizione si considererà come non apposta e tutte le altre disposizioni resteranno pienamente valide ed efficaci.

Qualsiasi modifica, proroga o integrazione dell'Accordo dovrà risultare da atto scritto e sarà efficace all'atto della sottoscrizione delle Parti.

ART. 9 - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

UNMS dichiara di conoscere e si obbliga a rispettare i principi, le disposizioni e le regole di comportamento ad essi applicabili, contenute nei Codice di Comportamento e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D. Lgs. n. 231/2001 adottati da Vittoria (pubblicato sul sito istituzionale della Compagnia al seguente indirizzo [www.vittoriaassicurazioni.com\Governance\Modello organizzativo e Codice Etico di Gruppo](http://www.vittoriaassicurazioni.com/Governance/Modello_organizzativo_e_Codice_Etico_di_Gruppo)).

UNMS si impegna, altresì, a non porre in essere comportamenti idonei ad integrare le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. n. 231/2001 ed ogni altro comportamento che possa essere ritenuto, potenzialmente od effettivamente, pericoloso per VITTORIA.

ART. 10 - CLAUSOLA MARCHI

Le Parti convengono in ogni caso che, ogni qualvolta il marchio "Vittoria Assicurazioni" od altri marchi di proprietà della stessa compariranno sui documenti di UNMS gli stessi saranno sempre accompagnati dal simbolo ® e dalla indicazione, riportata in calce al documento, che si tratta di marchi registrati di esclusiva proprietà di Vittoria Assicurazioni S.p.A. .

Resta ovviamente inteso tra le Parti che nessuna clausola del presente Accordo potrà essere interpretata come licenza o concessione a UNMS di qualsivoglia tipo di diritto sui marchi di proprietà di Vittoria Assicurazioni S.p.A., né come volontà delle Parti di provvedere congiuntamente alla gestione dei marchi medesimi, che sono e restano di esclusiva proprietà di VITTORIA, la quale potrà revocare il proprio consenso al loro uso secondo le modalità disciplinate dal presente Accordo.

Art. 11 - VALIDITA' DELL'ACCORDO

Il presente Accordo avrà decorrenza dal 01/10/2020, scadrà il 31/12/2021 e si considera tacitamente rinnovato annualmente in assenza di disdetta comunicata da una delle Parti mediante raccomandata a/r o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.





Alla cessazione dell'Accordo i singoli contratti emessi a favore degli associati resteranno in vigore alle condizioni in essere sino alla scadenza convenuta contrattualmente.
Successivamente i premi verranno automaticamente adeguati in funzione della tariffa adottata da VITTORIA per la normale clientela.

Art. 12 - MANLEVA

VITTORIA manleva fin da ora UNMS da ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra la stessa VITTORIA e i destinatari della presente Convenzione.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento degli obblighi discendenti dal presente Accordo, lo stesso si intenderà risolto di diritto, con effetto immediato, mediante comunicazione scritta all'altra Parte, e la Parte non inadempiente potrà agire per il riconoscimento dell'eventuale danno subito.

Art. 14 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

Ove non diversamente disposto nel presente Accordo, tutte le comunicazioni e notificazioni relative allo stesso dovranno essere effettuate al domicilio eletto dalle Parti ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, come segue:

Per UNMS: segreteria@unms.it PEC unms@legalmail.it

Per VITTORIA: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Ciascuna delle Parti potrà modificare il domicilio eletto comunicando la variazione alle altre Parti per iscritto. Salvo che sia diversamente previsto nel presente Accordo, quando le Parti sono tenute a fornire comunicazioni all'altra, tale comunicazione si considererà effettuata alla prima tra le seguenti date:

- la data di ricevimento, se consegnata di persona o tramite PEC;
- la data indicata nella ricevuta di ritorno se inviata tramite lettera raccomandata A.R.

-----§§§§§-----

Il presente Accordo, le cui clausole sono state tutte, singolarmente e nel loro insieme, oggetto di specifica negoziazione e approvazione, non trovando quindi applicazione gli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, è fatta, letta e sottoscritta in due originali, ricevuti e conservati uno da ciascuna delle Parti.

Fatta, letta e sottoscritta in Roma, lì 24/09/2020

UNIONE NAZIONALE
MUTILATI PER SERVIZIO

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.



Allegato A)

CONDIZIONI TECNICHE CONVENZIONE UNMS

Gli sconti di seguito indicati devono intendersi come sconti minimi applicati da VITTORIA sulla tariffa in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo, fermo restando l'impegno da parte di VITTORIA di applicare sconti maggiori sulla base di una valutazione della qualità del singolo rischio e delle esigenze del singolo associato.

Le polizze verranno identificate in base ai seguenti codici convenzione:

	SOCI UNMS	FAMILIARI CONVIVENTI SOCI UNMS e SOCI SIMPATIZZANTI UNMS
Cod. convenzione	A074	A075

COMPARTO AUTO – PRODOTTO LINEA STRADA CLASSIC

(PREVISTO ESCLUSIVAMENTE PER IL CODICE CONVENZIONE A074)

SETTORE	DESCRIZIONE	SCONTO
I	AUTOVETTURE	SCONTO MINIMO DEL 20% DALLA CLASSE 1^ ALLA CLASSE 14^

GARANZIA	DESCRIZIONE
RCA	RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI, GARANZIE COMPLEMENTARI
ARD	INCENDIO, FURTO, KASCO, COLLISIONE, INFORTUNI DEL CONDUCENTE E PRINCIPALI GARANZIE ARD PRESENTI NEL CATALOGO VITTORIA.



COMPARTO DANNI NON AUTO

(PREVISTO PER TUTTI I CODICI CONVENZIONE)

LINEA	PRODOTTO
CASA	MULTIRISCHI CASA E FAMIGLIA, ASSICURAZIONE FABBRICATI
FAMIGLIA	INFORTUNI PER LA FAMIGLIA, ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE, VITTORIA PROTEZIONE UNICA
SALUTE E BENESSERE	INDENNITÀ GIORNALIERA PER RICOVERI, INDENNITÀ FORFETTARIA PER INTERVENTI CHIRURGICI, RIMBORSO SPESE SANITARIE CLASSIC/ELITE, INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA
PROFESSIONISTI E IMPRESE	MULTIRISCHI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI

Sconto minimo del 20% relativamente ai prodotti Linea Privati sopradescritti e presenti sul sito www.vittoriaassicurazioni.com.

PERIMETRO DEI DESTINATARI

Le condizioni normative e di premio sono riservate esclusivamente al Contraente in qualità di:

- ✓ Soci UNMS, intendendo come tali coloro che all'atto dell'Associazione hanno consegnato una fotocopia del verbale della C.M.O. (Commissione Medica Ospedaliera) o copia decreto di pensione privilegiata o di equo indennizzo;
- ✓ familiari conviventi dei Soci UNMS;
- ✓ Soci Simpatizzanti UNMS, intendendo come tali coloro che hanno dimostrato interesse per i problemi della categoria, condividendone attività ed iniziative e che per tale motivo sono ammessi dalle singole sezioni provinciali.

In caso di contratti del settore AUTO, previsto unicamente per la convenzione A074 di cui possono beneficiare esclusivamente i Soci UNMS, i suddetti requisiti devono essere posseduti dall'intestatario al PRA del veicolo assicurato.

ESCLUSIONI PREGRESSE


Vittoria prende atto che gli assicurati possono essere portatori di mutilazioni e infermità riportate in servizio e per causa di servizio militare e civile come risulta dal verbale della C.M.O. o dal decreto di pensione privilegiata o di equo indennizzo, le cui copie sono state consegnate dall'assicurando alla Società.

Le Parti prendono, altresì, atto che sono escluse da tutte le garanzie prestate le conseguenze e complicanze derivanti dalle mutilazioni ed infermità di cui sono portatori.

L'indennizzo sarà determinato secondo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione dei prodotti di riferimento.

Fatta, letta e sottoscritta in Roma, li 24/09/2020

UNIONE NAZIONALE
MUTILATI PER SERVIZIO



VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.

